

Gentili Clienti

## CIRCOLARE 10/2022

### **Oggetto: Decreto Legge 176/2022- "AIUTI QUATER"**

Nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 18.11.2022 è stato pubblicato il decreto legge 176/2022 cosiddetto "Decreto Aiuti quater" del quale si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali:

- **ART. 1 Proroga dei bonus per le imprese energivore/gasivore e non energivore/gasivore:** i crediti d'imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di **dicembre 2022**, alle stesse condizioni previste dal DL 144/2022 – Vedasi la nostra circolare/mail del 10 ottobre 2022.  
**N.B.: si riallega il foglio di calcolo aggiornato con le ultime novità per coloro che fanno i calcoli in autonomia.**
- **ART. 3 (c. 1 – 9) Rateizzazione bollette per le imprese:** le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio sostenuto (a parità di consumo) nel 2021, per i consumi effettuati dal 1/10/2022 al 31/03/2023, fatturati entro il 30/09/2023. Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico. La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. L'adesione alla rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta relativi ai mesi da Ottobre a Dicembre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non.
- **ART. 3, c. 10 Incremento soglia di esenzione per i fringe benefit:** si dispone l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti, compresi gli amministratori che percepiscono un compenso, per sostenerli nel contenere

il caro bollette (per i dettagli di tale novità abbiamo inviato la nostra circolare n.9/2022 del 29.11.2022 – riservata ai soli clienti con gestione paghe).

- **ART. 8 Credito d'imposta per i registratori telematici**: si dispone che per l'anno 2023 è concesso un contributo per l'adeguamento alle nuove disposizioni sulla lotteria degli scontrini (a partire dal 2023) dei Registratori Telematici, pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di € 50 euro per ciascun RT in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per tale anno.

- **ART. 9 Modifiche al Superbonus**: vengono apportate importanti modifiche alla detrazione introdotta dal DL 34/2020:

- per gli interventi effettuati nei condomini e sugli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, **la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023.**

La riduzione al 90% non si applica (permanendo quindi il 110%) agli interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata, "CILA" e, nel caso dei condomini, che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

- per gli interventi effettuati su "edifici unifamiliari" e sulle unità "funzionalmente indipendenti", **la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.**

- per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 su "edifici unifamiliari" e sulle unità "funzionalmente indipendenti", la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento dell'immobile (esclusi quindi i contratti di locazione e comodato gratuito), che lo stesso sia adibito ad "abitazione principale" e che il contribuente abbia un reddito di riferimento riferito all'anno 2022 non superiore a 15.000

euro. A tal fine, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi del proprio nucleo familiare, per un numero di parti determinato secondo la tabella 1-bis allegata al decreto e di seguito riportata:

«Tabella 1-bis  
(Articolo 119, comma 8-bis.1)

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare e' presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o piu' familiari	si aggiunge 2

Come ogni anno, siamo in attesa che venga approvata la legge più importante “la legge di bilancio 2023” che conterrà parecchie novità e per la quale vi invieremo una *corposa* circolare a gennaio 2023.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione.

**Spinea, 1 dicembre 2022**

*Studio Cupoli*